



Prot.646/03.em.

Roma 20 giugno 2003

**Alle FULC Regionali e Territoriali
Interessate CCNL COIBENTI**

Loro Sedi

Il giorno 19.6.2003 alla presenza del Ministero del Lavoro si è svolto l'incontro tra l'ANICTA e la FULC Nazionale per esprimere formalmente il giudizio sulla proposta del Ministero riguardante il rinnovo del CCNL del Settore Coibenti.

Le Parti hanno dato il proprio assenso riconoscendo al Ministero del Lavoro la capacità di aver correttamente valutato le difficoltà che oggettivamente erano state di impedimento per un rinnovo contrattuale secondo la normalità.

La FULC Nazionale e la Delegazione valutano positivamente l'avvenuta definizione dei termini economici che hanno consentito di contenere nel solo biennio 2002/2003 le condizioni di anomalia contrattuale.

La FULC Nazionale e l'ANICTA si incontreranno entro la 1^a decade di ottobre p.v. per rinnovare la parte normativa del CCNL che è rimasta fuori dalla proposta del Ministero del Lavoro.

In allegato troverete le modalità concernenti l'incremento salariale del minimo tabellare (1.7.2003) e l'erogazione della Una Tantum (1.8.2003, € 24 per 14 mensilità; 1.12.2003 € 45 per 6 mensilità).

Gli importi dell'Una Tantum, tengono conto dell'assorbimento della indennità di vacanza contrattuale che cesserà il 1.7.2003.

Cordiali saluti.

p.la Segreteria Nazionale FULC
Falcinelli - Galante - Santicchia



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. IX

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 giugno 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dr. Giuseppe Mastropietro e della Dr.ssa Giovanna Rovello, si sono incontrati

- ANICTA (Associazione Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche), rappresentata dal Presidente Ing. Lorenzo Borsini, con l'assistenza del Dr. Paolo Giazzi;

E

- la FULC nazionale, rappresentata dai Sigg.ri Marco Falcinelli, Stefano Galante, Sandro Santicchia, con la partecipazione di una delegazione delle strutture territoriali FULC.

A conclusione dell'incontro del 7 maggio 2003, il Ministero del Lavoro, attesa le difficoltà di comporre le divergenze in ordine alla trattativa per il rinnovo del CCNL settore Coibenti, aveva formulato la seguente proposta di Accordo ponte di natura economica ed aveva aggiornato la riunione per consentire alle Parti una valutazione approfondita della proposta stessa:

1) Corresponsione di un aumento mensile - a livello medio - di Euro 45 (quarantacinque), a decorrere dal 1° giugno 2003, con assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale.

2) Una tantum, riferita all'anno 2002, di Euro 24 (ventiquattro) per 14 mensilità - a livello medio - cui va detratto l'importo, già corrisposto, dell'indennità di vacanza contrattuale.

3) Una tantum, riferita all'anno 2003, di Euro 45 (quarantacinque) per 5 mensilità - a livello medio - cui va detratto l'importo, già corrisposto, dell'indennità di vacanza contrattuale.

4) Corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura di Euro 40 (quaranta), a decorrere dal mese di giugno 2003.

5) Impegno delle parti a concordare - in sede di rinnovo del secondo biennio del contratto in oggetto - il riallineamento, nel corso degli anni 2004 - 2005, dei livelli minimi, con riferimento al livello medio E e all'importo complessivo di Euro 69 (sessantanove), ivi compresi Euro 45 (quarantacinque), già corrisposti.

In data odierna, le Parti, dopo approfondita riflessione, hanno accettato la proposta formulata dal Ministero del Lavoro in data 7 maggio 2003 ed hanno convenuto quanto segue:

[Handwritten signatures]

INCREMENTO SALARIALE


livelli	1.7.2003
	€
A	70,10
C	59,73
D	54,52
E	45,00
F	42,40
G	40,69
1	36,37

Con decorrenza dal mese di luglio 2003 cessa di essere corrisposta l'Indennità di vacanza contrattuale.

UNA TANTUM

livelli	agosto 2003 (*)	dicembre 2003 (**)
	€	€
A	405,56	348,42
C	340,80	293,94
D	307,54	266,16
E	241,54	212,16
F	226,68	199,38
G	217,64	191,40
1	190,75	168,72

(*) L'importo verrà erogato, a titolo di emolumenti arretrati relativi all'anno 2002, ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente verbale di accordo, con la retribuzione del mese di agosto 2003 in ragione del servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately four distinct signatures, some appearing to be initials or names, though they are not legible as printed text.

L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR, e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2002, per servizio militare, aspettativa, cassa integrazione a zero ore, assenza facoltativa post-partum e sarà altresì proporzionato in caso di attività a part-time.

(**) L'importo verrà erogato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente verbale di accordo, con la retribuzione del mese di dicembre 2003, in ragione del servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2003 – 30 giugno 2003.

L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR, e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo 1° gennaio 2003 – 30 giugno 2003, per servizio militare, aspettativa, cassa integrazione a zero ore, assenza facoltativa post-partum e sarà altresì proporzionato in caso di attività a part-time.

INDENNITÀ DI TRASFERTA


Elevazione a € 40,00 a partire dal 1° luglio 2003.

RIALLINEAMENTO


Le Parti si impegnano a concordare – in sede di rinnovo del secondo biennio del contratto nazionale di lavoro – il riallineamento, nel corso degli anni 2004-2005, dei livelli minimi, con riferimento al livello medio E e all'importo complessivo di € 69,00, ivi compresi € 45,00, già corrisposti.

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO

ANICTA



FULC



MINISTERO DEL LAVORO

